

VENDITA ONLINE di SOP e OTC

La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti **SOP**, che comprendono i farmaci da banco, anche detti **OTC** (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l'intervento del medico. Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili.

Chi è autorizzato a vendere

Sono autorizzate a vendere "medicinali senza obbligo di prescrizione" on line solo **le farmacie e gli esercizi commerciali parafarmacie** o "**corner della salute**" della **Grande distribuzione organizzata** (individuati **dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**) che **siano in attività ovvero aperti al pubblico**.

I distributori all'ingrosso di medicinali **non possono effettuare la vendita online**.

La violazione del suddetto disposto si configura come vendita illecita di farmaci al di fuori dei canali autorizzati.

Chi autorizza

Ad autorizzare la vendita on line è la Regione o provincia autonoma o le altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. **Per la Liguria l'Autorità Sanitaria competente è stata individuata nella Azienda Sanitaria Locale in cui si trova la farmacia o la parafarmacia.**

Come richiedere l'autorizzazione (vedi Modello domanda Vendita online)

Le farmacie o gli esercizi commerciali attivi devono richiedere l'autorizzazione all'autorità competente per il territorio, in cui sono stabiliti, comunicando almeno le seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:

1. denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico attivo;
2. data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
3. indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

Ottenuta l'autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio commerciale che intende avviare l'attività deve procedere alla registrazione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l'indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco generato dal Ministero.

A tal fine, il titolare deve compilare l'istanza on line alla pagina:

<http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/>

La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico,

1) la copia del documento di identità del presentatore dell'istanza, nonché

2) la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.

L'Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell'elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un'unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.

È cura del venditore comporre l'immagine del logo identificativo nazionale con il collegamento ipertestuale consegnato in modo tale che chiunque clicchi sul logo stesso venga reindirizzato sul portale del Ministero.

Il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale in cui si vendono i medicinali.

La consegna del logo non costituisce l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sullo stesso, che deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità individuate dalla norma.

Nello specifico non è consentito né per se né per terzi:

- affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti;
- modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale;
- sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione Europea, l'emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'articolo 1;
- unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
- utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all'112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all'autorizzazione pena la decadenza della stessa.

Al fine di non creare travisamenti in capo all'utenza sull'identità dei prodotti venduti on line, non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).